



Aggiornamento  
Professionale  
Settimanale

quaderno

settimanale

Focus settimanale:

- Prorogate di dieci giorni le scadenze a causa del blocco del sistema fiscale
- La proroga per comunicare le opzioni per interventi edilizi
- I recenti chiarimenti della Cassazione in merito all'utilizzo dei dati informatici negli accertamenti fiscali
- Contabilità Iva unica o separata
- Le novità del decreto Sostegni-ter convertito in Legge

## Indice:

### Flash di stampa



4

### L'Agenzia interpreta



8

### Il Giudice ha sentenziato



12

.....	12
In breve.....	15
Prorogate di dieci giorni le scadenze a causa del blocco del sistema fiscale.....	15
La proroga per comunicare le opzioni per interventi edilizi.....	17
L'Approfondimento – 1.....	19
I recenti chiarimenti della Cassazione in merito all'utilizzo dei dati informatici negli accertamenti fiscali.....	19
L'Approfondimento – 2.....	28
Contabilità Iva unica o separata.....	28
L'Approfondimento – 3.....	37
Le novità del decreto Sostegni-ter convertito in Legge.....	37

*Burzacchi Francesco  
Cannatà Giuseppe  
Capodicasa  
Francesco  
Costa Francesco*

**Comitato scientifico:**

*Costa Gianfranco  
De Stefani Alberto  
Marcolla Alessandro  
Moro Nicola  
Tatone Alessandro*

*Trevisan Michele  
Ziantoni Daniele  
Ugo Oscar*

Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Associazione SERCONTEL sono soggetti a copyright.

Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Associazione SERCONTEL è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

**SerConTel**  
.IT

**Associazione Ser.Con.Tel.** - Viale San Concordio, 738 - 55100 Lucca (LU) - C.F. e P.IVA 02372220463  
web: [www.sercontel.it](http://www.sercontel.it) mail: [info@sercontel.it](mailto:info@sercontel.it)

## Flash di stampa



Beni ceduti all'estero oggetto di successive riparazioni	IL SOLE 24 ORE 28.03.2022	Il fornitore nazionale che deve eseguire interventi di riparazioni sui beni ceduti all'estero, deve seguire procedure diverse a seconda dello Stato di provenienza. Infatti, se il bene rientra da uno Stato Ue, occorre monitorare la movimentazione tramite l'apposito registro ai sensi art. 50, c. 5, D.L. 331/1993. Diversamente, se il bene rientra da uno Stato extra-Ue, si realizza un'importazione.
Cessione del credito per trasparenza ai soci	IL SOLE 24 ORE 29.03.2022	Basandosi sulla check list predisposta dalla Fondazione nazionale commercialisti, è possibile cedere il credito direttamente da parte della società trasparente. È comunque consigliabile di evitare la cessione diretta del credito da parte della società di persone, trasferendo la detrazione in capo a ciascun socio pro quota e lasciando al socio la scelta di optare o meno per la cessione solo dopo aver ottenuto, dopo la presentazione della dichiarazione da parte della società di persone, la detrazione a cui partecipa.
Intervento contro la crisi energetica	ITALIA OGGI 28.03.2022	E' stato pubblicato il D.L. 21/2022, entrato in vigore il 22.03.2022 e per la cui piena operatività è necessaria l'autorizzazione europea. Sono stati previsti crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale e l'incremento di quelli a favore delle imprese energivore e a forte consumo di gas naturale. Possibile inoltre rateizzare gli importi dovuti per i consumi energetici relativi ai mesi di maggio e giugno 2022, per non più di 24 mesi.
Vendita di beni usati con detrazione Iva	ITALIA OGGI 28.03.2022	Nell'ambito della vendita di beni usati, scegliendo il regime Iva ordinario e non quello speciale del margine, è possibile detrarre l'imposta sulle spese inerenti all'acquisizione e alla riparazione del bene, sempre che la cessione sia documentata da una fattura.

<p><b>Accesso ai bonus edilizi</b></p>	<p>IL SOLE 24 ORE 30.03.2022</p>	<p>Il Ministero dell'Economia ha precisato che il contenuto del titolo abilitativo e le definizioni del Testo unico dell'edilizia sono i due riferimenti che devono essere utilizzati per capire se un intervento possa usufruire dei bonus edilizi.</p>
<p><b>Qualificazione degli interventi risultante dal titolo abitativo</b></p>	<p>ITALIA OGGI 30.03.2022</p>	<p>Il Ministero dell'Economia, in commissione finanze alla camera del 29.03.2022, ha chiarito che anche ai fini del superbonus, l'intervento deve riguardare unità immobiliare ed edifici esistenti, non potendo essere agevolati gli interventi effettuati in fase di nuova costruzione.</p>
<p><b>Sismabonus in assenza di agibilità e collaudo</b></p>	<p>ITALIA OGGI 30.03.2022</p>	<p>Il Ministero dell'Economia, in risposta all'interrogazione n. 5-07778 presentata in Commissione Finanze alla Camera del 29.03.2022, ha precisato che il beneficio del superbonus per l'acquisto di case antisismiche è subordinato alla sussistenza di alcuni requisiti richiesti nel periodo di vigenza della norma e all'atto di acquisto dell'immobile, stipulato entro lo stesso termine.</p>
<p><b>Riammissione alla rottamazione-ter</b></p>	<p>IL SOLE 24 ORE 30.03.2022</p>	<p>Nelle Faq pubblicate sul sito dell'Agenzia Entrate-Riscossione, è precisato che l'art. 10-quinques D.L. 4/2022, prevede la riammissione alla procedura della rottamazione-ter dei contribuenti che, pur essendo in regola con le rate 2020 e 2021, hanno omesso, integralmente o parzialmente, la prima tranche del 2022, in scadenza entro lo scorso 28.02.2022.</p>
<p><b>Contributo a fondo perduto nel Modello Redditi 2022</b></p>	<p>ITALIA OGGI 30.03.2022</p>	<p>Nelle istruzioni alla compilazione del rigo RF55 del modello Redditi 2022 è stato eliminato il codice 83, che lo scorso anno era utilizzato per portare in diminuzione della base imponibile Irpef o Ires l'ammontare dei contributi a fondo perduto ricevuti. Anche nell'Irap è stato cancellato il codice 16. Per questo motivo, le imprese che hanno ricevuto contributi a fondo perduto nel corso del 2021, dovranno operare una variazione in diminuzione sia nei quadri RF del modello Redditi 2022 che nei quadri del modello Irap 2022,</p>

		utilizzando però il codice residuale 99.
Rilascio certificati di origine preferenziale Eur1	IL SOLE 24 ORE 30.03.2022	Dal 1.04.2022 entra in vigore la nuova procedura di rilascio del certificato di origine preferenziale Eur1, che consente alle merci di ottenere la qualificazione come preferenziali (quindi, con dazio pari a zero a destino). Il documento può essere ottenuto tramite procedura ordinaria, facilitata o full digital.
Aggiornamento software modello Iva TR	IL SOLE 24 ORE 01.04.2022	L'Agenzia delle Entrate ha comunicato di aver proceduto con l'aggiornamento del software di compilazione del modello Iva TR, le relative istruzioni e specifiche tecniche, al fine di adeguarli al nuovo limite di 2 milioni di euro di compensazione.
Termini ordinari di pagamento per le cartelle	IL SOLE 24 ORE 01.04.2022	L'Agenzia delle Entrate ha precisato che le cartelle notificate dall'agente della riscossione dal 1.04.2022, devono essere pagate entro 60 giorni dalla relativa notifica.
Rivalutazioni e riallineamenti	IL SOLE 24 ORE 01.04.2022	Assonime, con la circolare 31.03.2022, n. 12, ha esaminato le novità interpretative contenute nella circolare n. 6/E/2022 dell'Agenzia delle Entrate, peraltro diffusa oltre il termine di 90 giorni per la presentazione delle dichiarazioni tardive del modello Redditi 2021.
Proroga dopo il blackout di Sogei	IL SOLE 24 ORE 01.04.2022	L'Agenzia delle Entrate ha previsto un differimento dei termini (cessione dei crediti su tutti) per le scadenze influenzate dal blackout di Sogei (avvenuto il 30.03.2022), appellandosi all'art. 1 D.L. 498/1961.
Agevolazione per il fotovoltaico	IL SOLE 24 ORE 01.04.2022	L'installazione di pannelli fotovoltaici beneficia del bonus casa ai fini Irpef (non Ires) solo per le persone fisiche, su abitazioni, loro pertinenze o parti comuni di edifici residenziali.
Blocco telematico del sito dell'Agenzia delle Entrate	IL SOLE 24 ORE 02.04.2022	Come comunicato da Sogei S.p.A., alle ore 18:30 del 31.03.2022 sono stati ripristinati i servizi e i collegamenti telematici e telefonici dell'Agenzia delle Entrate. Per

questo motivo, ai sensi dell'art. 1 D.L. 21.06.1961, n. 498 è stato emanato un provvedimento di irregolare funzionamento degli uffici, pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Trasmissione dati  
bonus edilizia  
all'Enea

IL SOLE 24 ORE  
02.04.2022

Dal 1.04.2022 è operativo il nuovo portale tramite il quale trasmettere all'Enea i dati sugli interventi di efficienza energetica (con fine lavori nel 2022) che possono beneficiare delle detrazioni fiscali. Per i lavori avviati dal 1.01.2022, è possibile inviare la comunicazione entro il 30.06.2022.

Bonus per affitti per  
i giovani under 31

IL SOLE 24 ORE  
02.04.2022

Il bonus affitti per i giovani under 31 spetta in presenza di redditi non superiori a 15.493,71 euro e per gli immobili nei quali è stata trasferita la residenza. È possibile scegliere la detrazione nell'importo forfettario di 991,60 euro (previsto anche dalla precedente versione della disposizione) o nella misura del 20% dell'ammontare del canone, comunque nel limite massimo di 2.000 euro.

## L'Agenzia interpreta



<p>Servizi post vendita fuori campo Iva</p>	<p>CONSULENZA GIURIDICA N. 4 DEL 23.02.22</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la consulenza giuridica, ha chiarito che il servizio di manutenzione oneroso, inclusi i pezzi di ricambio, affidato ad un operatore italiano dal costruttore (soggetto Ue) configura un mandato senza rappresentanza e l'operazione non rileva ai fini Iva, ovunque siano diretti i pezzi o il bene sostitutivo.</p>
<p>Deducibilità dei costi per le Srl italiane a controllo Usa</p>	<p>CIRCOLARE N. 2/E DEL 26.01.22</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la circolare, ha fornito i primi chiarimenti in merito al decreto Atad. Le S.r.l. nazionali controllate da società americane, e considerate trasparenti ai fini statunitensi (disregarded entity o partnership in caso di più soci), devono verificare la presenza di disallineamenti da ibridi che potrebbero portare all'indeducibilità dei costi in Italia.</p>
<p>Stampa o conservazione dei registri contabili in formato elettronico</p>	<p>RISOLUZIONE N. 16/E/2022</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione, ha chiarito che in base alla normativa attualmente in vigore, non subentrerebbe alcun obbligo di stampa dei registri contabili tenuti con sistemi elettronici, su qualsiasi supporto, fino al 3° mese successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi, o 6° per il solo 2019, a meno che gli organi di controllo non richiedano documentazione contabile in formato cartaceo.</p>
<p>Regimi impatriati con discontinuità lavorativa</p>	<p>INTERPELLO N. 159 DEL 28.03.22</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che è necessario che vi sia discontinuità tra la posizione lavorativa assunta al rientro in Italia e la precedente per beneficiare del regime fiscale agevolativo degli impatriati.</p>
<p>Cessione di partecipazione rivalutata</p>	<p>INTERPELLO N. 156 DEL 25.03.22</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, consente la cessione di partecipazioni previa rideterminazione del costo di acquisto, sempre che chi subentra nella titolarità della società o di una parte di essa acquisti la partecipazione per un interesse imprenditoriale.</p>

<p>Sospensione dei termini per l'agevolazione prima casa</p>	<p>CIRCOLARE N. 8/E/2022</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la circolare, ha precisato che dopo il decreto Milleproroghe, la proroga dei termini al 31.03.2022, inerenti ai comportamenti da tenere per non perdere l'agevolazione "prima casa", concerne anche i termini scaduti tra il 1.01.2022 e il 28.02.2022.</p>
<p>Bonus pubblicità anche per chi non svolge attività commerciale</p>	<p>INTERPELLO N. 143 DEL 25.03.22</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta ha precisato, anche se a ridosso della scadenza del 31.03.2022, che il bonus pubblicità può essere fruito anche dai soggetti che non svolgono attività commerciale.</p>
<p>Sblocco del conto del de cuius</p>	<p>INTERPELLO N. 147 DEL 25.03.22</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha ricordato che «è possibile eseguire le operazioni concernenti i rapporti finanziari del de cuius, esplicitamente autorizzate dall'autorità Giudiziaria all'amministratore di sostegno del beneficiario deceduto, nelle more della presentazione della dichiarazione di successione o prima che sia dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi è obbligo di presentarla».</p>
<p>Presunzione della distribuzione degli utili</p>	<p>INTERPELLO N. 163 DEL 30.03.22</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito alcuni aspetti ancora dubbi in tema di regime transitorio per la tassazione dei dividendi. Infatti, nel caso in cui, entro la data del 31.12.2022, viene deliberata la distribuzione di riserve di utili, vige la presunzione che siano prioritariamente distribuite le riserve formate da utili prodotti fino al 31.12.2007, poi quelli prodotti fino al 31.12.2016 ed infine quelli prodotti fino al 31.12.2017; il tutto a prescindere dal fatto che la delibera indichi l'origine delle riserve distribuite.</p>
<p>Proventi da fondo immobiliare italiano a fondo estero</p>	<p>INTERPELLO N. 162 DEL 30.03.22</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che il fondo di investimento estero, qualora non possa essere equiparato a un organismo di investimento collettivo del risparmio italiano (Oicr), non può rientrare tra i soggetti che possono beneficiare di agevolazioni.</p>

Ritenute su rimborso quote	INTERPELLO N. 161 DEL 30.03.22	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che la parte di rimborso di quote di fondi comuni d'investimento che eccede il costo fiscale della quota deve essere considerato reddito di capitale soggetto alla ritenuta ex art. 26-quinquies, c. 3 D.P.R. 600/1973.
Non tassabile il rimborso al dipendente del costo del tampone	INTERPELLO N. 160 DEL 30.03.22	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che il rimborso del costo del tampone sostenuto dal dipendente non costituisce base imponibile, ai fini Irpef, in quanto costo sostenuto nell'esclusivo interesse del datore.
Bonus Mezzogiorno investimenti di sostituzione	INTERPELLO N. 131 DEL 21.03.22	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che non rientrano nell'agevolazione «gli acquisti privi del carattere di novità in quanto non diretti alla creazione di un nuovo stabilimento, né all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, né alla diversificazione della produzione dello stabilimento per ottenere prodotti non fabbricati precedentemente, né ad un cambiamento fondamentale del processo produttivo».
Software di compilazione affitti brevi	PROVVEDIMENTO N. 86984 DEL 17.03.22	Il provvedimento 17.03.2022, n. 86984 ha reso necessario aggiornare il software per la compilazione e il controllo delle Comunicazioni relative alle locazioni brevi 2022. È quindi obbligatorio comunicare, per i soggetti che gestiscono i portali telematici e per gli intermediari immobiliari, i seguenti dati: anno di riferimento della locazione (già da indicare nell'invio dei dati relativi al 2021, in scadenza il 30.06.2022) e i dati catastali dell'immobile (indicazione facoltativa in sede di prima registrazione, l'obbligo partirà del 1.01.2023).
Proroga bonus ricercatori	PROVVEDIMENTO N. 102028 DEL 31.03.22	L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento, ha prorogato per il 2021 i benefici prevista per i ricercatori trasferiti in Italia prima del 2020, estendendo la durata della riduzione dell'imponibile fiscale del 90%, originariamente previsto per 4 anni.

---

<b>Codice tributo per Bonus rubinetti</b>	RISOLUZIONE N. 17/E/ DEL 01.04.2022	L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione, ha istituito il codice tributo “6975” denominato “Credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile – articolo 1, commi da 1087 a 1089, della legge 30 dicembre 2020, n. 178” al fine di utilizzare in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile.
<b>Chiarimenti sulla legge di Bilancio 2022</b>	CIRCOLARE N. 9/E/2022	L’Agenzia delle Entrate, con la circolare, ha fornito qualche chiarimento su alcuni aspetti disciplinati dalla legge di Bilancio 2022.

---

## Il Giudice ha sentenziato



<p>Dimora abituale ai fini IMU di tutti i componenti del nucleo familiare</p>	<p>CORTE COSTITUZIONALE NOTA N. 24.03. 22</p>	<p>La Corte Costituzionale comunica di avere sollevato davanti a sé stessa l'eccezione di costituzionalità sull'esenzione Imu disciplinata all'art. 13, c. 3, p. 5, D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, in quanto questa previsione, secondo la Corte, potrebbe diventare un elemento di ostacolo all'esenzione per ciascun componente della famiglia che avesse residenza anagrafica ed effettiva dimora abituale in un immobile diverso.</p>
<p>Utilizzo di scrittura privata non registrata in contenzioso</p>	<p>CORTE DI CASSAZIONE N. 7644/2022</p>	<p>La Cassazione ritiene rilevante fiscalmente la scrittura privata non registrata di riduzione del canone di locazione, potendo essere utilizzata dal giudice di merito come indizio per annullare la pretesa dell'Agenzia delle Entrate.</p>
<p>Dichiarazione dei redditi non compilata interamente</p>	<p>CORTE DI CASSAZIONE N. 5141/2022</p>	<p>La Cassazione ha sancito che la dichiarazione dei redditi, presentata anche se compilata in modo incompleto in alcune sue parti, non può essere considerata omessa, ma infedele, nel caso in cui ricorrono i presupposti richiesti dalla fattispecie di riferimento.</p>
<p>Condanna per riciclaggio e confisca dell'intera somma</p>	<p>CORTE DI CASSAZIONE N. 7503/2022</p>	<p>La Cassazione stabilisce che ogniqualvolta il riciclaggio abbia a oggetto somme di denaro, il profitto o comunque il prodotto del reato è da intendersi come corrispondente all'intero ammontare delle somme che sono state «ripulite» attraverso le operazioni compiute dall'imputato.</p>
<p>Responsabilità dei soci dopo la cancellazione della società</p>	<p>CORTE DI CASSAZIONE N. 9006/2022</p>	<p>La Cassazione ha sancito che la cancellazione della srl dal Registro delle Imprese non estingue la condanna all'ente ex L.231 inflitta per responsabilità amministrativa.</p>

Interessi dichiarazione integrativa	CORTE DI CASSAZIONE N. 7983/2022	La Cassazione ha sancito che gli interessi relativi alla dichiarazione integrativa di una successione decorrono da questa stessa dichiarazione integrativa e non dalla liquidazione della originaria successione.
Accertamento di maggiori ricavi sul conto del dipendente	CORTE DI CASSAZIONE N. 10187/2022	La Cassazione ha sancito che i versamenti non giustificati sul conto corrente dell'impiegato possono essere ritenuti ricavi in nero dall'Amministrazione Finanziaria.
Imposta di pubblicità sullo striscione negli impianti sportivi	CORTE DI CASSAZIONE N. 9696/2022	La Cassazione ha stabilito che l'imposta sulla pubblicità nell'impianto sportivo deve essere versata dal rivenditore al dettaglio e non del distributore su scala nazionale, anche se lo striscione esposto promuove i prodotti realizzati all'estero che il secondo fornisce alla rete costituita dal primo e da altri operatori locali.
Appalto fittizio e dichiarazione fraudolenta	CORTE DI CASSAZIONE N. 11633/2022	La Cassazione ha chiarito che utilizzare fatture riferite a un contratto di appalto fittizio, che in realtà dissimulavano un'illecita somministrazione di manodopera, può comportare il reato di dichiarazione fraudolenta, anche se l'Iva è stata versata dall'emittente.
Accesso allo studio del consulente e termine per accertamento	CORTE DI CASSAZIONE N. 10352/2022	La Cassazione ha sancito che il termine dei 60 giorni prima dell'emissione dell'atto impositivo va rispettato anche se l'accesso per l'acquisizione della documentazione da controllare è avvenuto soltanto presso lo studio del commercialista detentore delle scritture contabili, e non anche nella ditta individuale sottoposta ad accertamento.
Cessione beni aziendali	CORTE DI CASSAZIONE N. 10283/2022	La Cassazione ha rimesso alla Corte di Giustizia Europea il giudizio di compatibilità dell'art. 20 D.P.R. 131/1986 rispetto alla disciplina Iva, con riguardo alla parte in cui non consente di riquilibrare come cessione unitaria di azienda le cessioni dei singoli beni

soggette a Iva.

Inopponibilità del vantaggio fiscale	CORTE DI CASSAZIONE N. 10375/2022	La Cassazione ha sancito che l'abuso del diritto deve colpire solo il vantaggio fiscale conseguito nell'ipotesi di inopponibilità delle operazioni riconosciute come elusive.
Prove da accertamento valide in assenza di autorizzazione	CORTE DI CASSAZIONE N. 10175/2022	La Cassazione ritiene legittimo l'accertamento tributario basato sulle prove acquisite durante una perquisizione nella sede di una associazione, in difetto dell'autorizzazione della Procura della Repubblica territorialmente competente.
Omissione di compilazione del quadro RW	CORTE DI CASSAZIONE N. 8653/2022	La Cassazione ha previsto che la notifica di atti di irrogazione delle sanzioni tributarie per omissione di compilazione del quadro RW, in caso di sottrazione a tassazione della base imponibile, sono sempre soggette al raddoppio dei termini.
Dichiarazione fraudolenta e causa di non punibilità	CORTE DI CASSAZIONE N. 11995/2022	La Cassazione ha sancito che al fine di beneficiare della causa di non punibilità per la dichiarazione fraudolenta, il calcolo delle imposte va eseguito autonomamente dal contribuente attraverso l'istituto del ravvedimento operoso, non potendosi pretendere un provvedimento dell'amministrazione.
Perdita agevolazioni prima casa	CORTE DI CASSAZIONE N. 10562/2022	La Cassazione ha stabilito che il contribuente perde le agevolazioni "prima casa" nel caso in cui non prende la residenza entro un anno dall'acquisto, anche se questo dipenda da un ritardo della consegna da parte del costruttore.

## In breve

### **Prorogate di dieci giorni le scadenze a causa del blocco del sistema fiscale**

---

*Di Francesco Costa*

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 31 marzo 2022 il provvedimento n. 103772/2022 di "irregolare funzionamento degli uffici", strumento indispensabile per la proroga dei termini di prescrizione e di decadenza, nonché di quelli relativi all'adempimento di obbligazioni e formalità "previsti dalle norme riguardanti le imposte e tasse" a favore dell'Erario.

La problematica pare si sia creata da cali di tensione elettrica che hanno comportato danneggiamenti ai sistemi impiantistici di Sogei, e conseguentemente, l'impossibilità di accedere, fra l'altro ai servizi informatici offerti dall'Agenzia delle Entrate.

Tale differimento è previsto dall'art. 1 del D.L. 21 giugno 1961 n. 498 il quale dispone che nel caso in cui "gli uffici finanziari non siano in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi di carattere eccezionale non riconducibili a disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria" i termini di cui sopra "scadenza durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento sono prorogati fino al decimo giorno successivo" dalla data di pubblicazione sul sito internet del provvedimento del direttore dell'Agenzia.

I malfunzionamenti hanno interessato i soggetti passivi, che utilizzano il portale "Fatture e Corrispettivi", per i quali il termine di emissione della fattura elettronica scadeva nell'intervallo temporale in cui si sono manifestati i disservizi. Il provvedimento sancisce, che costoro avranno a disposizione ancora un massimo di dieci giorni per completare l'iter interrotto a causa del blocco.

Sono comunque interessati alla proroga tutti gli adempimenti in scadenza il 30 e il 31 marzo scorso.

Tra questi soggetti, ad esempio, gli enti non commerciali e i produttori agricoli esonerati, i quali dovevano versare entro fine mese l'imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari di beni e servizi da soggetti non residenti, annotati con riferimento al secondo mese precedente, presentando la relativa dichiarazione mensile con indicazione dell'imposta dovuta e versata.

In merito alle comunicazioni di opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione dei crediti derivanti da detrazioni fiscali di cui all'art. 121 del DL 34/2020 il comunicato di stampa emanato il 1° aprile dall'Agenzia delle Entrate precisa che con riferimento a quelle inviate entro il 5 aprile 2022 i crediti saranno caricati sulla piattaforma cessione crediti del fornitore o del cessionario entro il 10 aprile 2022 al pari delle comunicazioni nel mese di marzo 2022. Ai sensi del punto 5.1 del provv. Agenzia delle Entrate 3 febbraio 2022 n. 35873, infatti, i cessionari e i fornitori possono utilizzare i crediti d'imposta con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione e comunque non prima del 1° gennaio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese. In pratica relativamente alle spese sostenute nel 2021 per interventi edilizi "optabili" per le comunicazioni trasmesse dal 1° marzo al 31 marzo 2022 i crediti d'imposta sono utilizzabili a partire dal 10 aprile 2022 in compensazione mediante modello F24, mentre per le comunicazioni trasmesse dal 1° aprile al 30 aprile 2022 i crediti d'imposta si sarebbero potuti utilizzare dal 10 maggio 2022.

A causa del disservizio dei canali telematici invece anche per le comunicazioni trasmesse dal 1° aprile al 5 aprile 2022 i crediti d'imposta potranno essere utilizzati dal 10 aprile 2022 in quanto entro tale data saranno caricati sulla Piattaforma cessione crediti.

## La proroga per comunicare le opzioni per interventi edilizi

di Alberto De Stefani

Grazie al comma 1 dell'art. 10 quater del DL 4/2022 (c.d. "Sostegni-ter"), introdotto in sede di conversione dalla L. 28 marzo 2022 n. 25, è stato prorogato al 29.04.2022 il termine entro cui comunicare le opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito, di cui all'art. 121 del DL 34/2020, relativamente alle spese sostenute nel 2021 e alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020. La scadenza originaria era il 07.04.2022.

Facendo un passo indietro, il termine ultimo entro cui comunicare l'esercizio dell'opzione era stato inizialmente stabilito il 16 marzo *"dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione"*. Tuttavia, il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 35873 del 3 febbraio scorso, ha prorogato l'invio al 7 aprile 2022, prima di essere ulteriormente prorogato al 29 aprile, con la conversione in legge del DL 4/2022.

I soggetti interessati da questa ulteriore proroga sono coloro che nel corso dello scorso anno hanno effettuato spese per interventi realizzati sia su unità immobiliari sia su parti comuni degli edifici e che intendono optare per la cessione/sconto con riguardo ai seguenti interventi:

- Ecobonus (art. 14 del DL 63/2013), compresi quelli per i quali spetta il superbonus del 110% ai sensi dell'art. 119 commi 1 e 2 del DL 34/2020;
- Sismabonus (art. 16 commi da 1-bis a 1-septies del DL 63/2013), compresi quelli interessati dal superbonus;
- Recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis comma 1 lett. a), b) e d) del TUIR. Nello specifico, gli interventi volti a eliminare le barriere architettoniche previsti dalla lettera e), rientrano tra gli interventi "optabili" in quanto interventi di manutenzione straordinaria o quando spetta la detrazione del 110% per effetto del superbonus;
- installazione di impianti fotovoltaici (art. 16-bis comma 1 lett. h) del TUIR, compresi quelli agevolati dal superbonus;
- bonus facciate, compresi gli interventi che riguardano esclusivamente la pulitura o tinteggiatura esterna;

- installazione di colonnine di ricarica veicoli elettrici (art. 16-ter del DL 63/2013), compresi interessati dal superbonus.

Nel caso in cui entro il 29.04.2022 la comunicazione non venga presentata correttamente o venga omessa completamente, l'opzione di cessione/sconto non è efficace nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria.

Questo ulteriore differimento ha reso necessario differire al 23.05.2022 (ex 30.04.2022) il termine entro cui l'Agenzia delle Entrate deve rendere disponibili telematicamente i modelli 730/2022 e il modello Redditi PF 2022 (comma 2 dell'art. 10-quater del DL 4/2022).

Considerando che nelle dichiarazioni precompilate confluiscono anche i dati riguardanti i bonus edilizi, anche i soggetti privati sono stati interessati da questa proroga. L'Agenzia delle Entrate infatti, tramite le informazioni contenute nell'Anagrafe tributaria, dati di terzi e quelli contenuti nelle ultime CU, deve rendere consultabili sempre entro il 23.05.2022, per i titolari di redditi di lavoro dipendente e altri redditi assimilati, le dichiarazioni precompilate.

I contribuenti possono accedere alle loro aree riservate sul sito dell'Agenzia delle Entrate per visualizzare i modelli dichiarativi tramite SPID, CIE, CNS o per i per i cittadini residenti all'estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano, tramite PIN dispositivo rilasciato dall'INPS. L'Agenzia delle Entrate comunicherà in un secondo momento la data dalla quale i contribuenti potranno modificare i dati presenti nelle precompilate.

# L'Approfondimento – 1

## **I recenti chiarimenti della Cassazione in merito all'utilizzo dei dati informatici negli accertamenti fiscali**

---

*di Alessandro Marcolla*

### **PREMESSA**

Al giorno d'oggi i sistemi di archiviazione digitale rappresentano la modalità più diffusa di conservazione di dati, notizie e rilevazioni contabili, ed extracontabile.

Ciò ha inevitabilmente aperto nuovi scenari in materia di controlli fiscali. Basti pensare al classico software gestionale che da un lato rappresenta uno strumento utile all'imprenditore o alla società per valutare l'andamento dell'azienda e i risultati conseguiti, ma che al contempo risulta una fonte quasi inesauribile di informazione per i verificatori fiscali.

L'utilizzo di dati informatici è diventato, quindi, una prassi nelle attività di controllo, obbligando la giurisprudenza a trovare delle giustificazioni:

- atte a superare norme tributarie ancora legate a modalità di accertamento basate su dati analogici (cartacei);
- per evitare che le prove acquisite non risultassero inutilizzabili, perché ottenute con modalità irrituali.

In merito al controllo dei dati informatici occorre anzitutto rilevare che il prevalente e più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità tende a privilegiare l'operato del Fisco, limitando al minimo i casi di inutilizzabilità delle prove acquisite illegittimamente.

In realtà questa posizione pro-Fisco non rappresenta una vera e propria novità. La giurisprudenza, infatti, ha sempre cercato di mantenere separati gli ambiti del processo penale da quello amministrativo, dimodoché le prove acquisite irritualmente in campo tributario potessero ugualmente essere utilizzate ai fini dell'accertamento fiscale. L'unica eccezione ha sempre riguardato le ipotesi in cui la irrituale acquisizione delle prove ha comportato una lesione dei principi costituzionalmente garantiti al contribuente. Si pensi ad esempio al caso della violazione del domicilio del contribuente.

Ebbene, è proprio sulla corretta acquisizione dei dati informatici e sulla loro utilizzabilità che si è recentemente espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 24885/2021 e l'ordinanza n. 18098/2021. Pronunce che ancora una volta confermano la posizione della Suprema Corte tesa a:

- sostenere la lotta all'evasione:
- limitare i casi di inutilizzabilità dei dati informatici alle sole ipotesi di violazione dei diritti costituzionali garantiti al contribuente.

## I CASI DI SPECIE

Come vedremo di seguito le recenti pronunce di Cassazione n. 24885/2021 e 18098/2021 presentano tratti comuni. In particolare:

- la sentenza n. 24885/2021 trae origine dall'impugnazione, da parte del contribuente, di una ordinanza con la quale veniva respinta l'istanza, ex art. 324 c.p.c.<sup>1</sup>, avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero, avente ad oggetto due hard disk contenenti copie di back up di dati digitali di indirizzi di posta elettronica dello stesso contribuente, oltre alla copia del data base del sistema gestionale SAP. Sul punto si precisa che il decreto di sequestro

<sup>1</sup> L'art. 324 del c.p.c. afferma che: "1. La richiesta di riesame è presentata, nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 5, entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro.

2. La richiesta è presentata con le forme previste dall'art. 582. Se la richiesta è proposta dall'imputato non detenuto né internato, questi, ove non abbia già dichiarato o eletto domicilio o non si sia proceduto a norma dell'art. 161 comma 2, deve indicare il domicilio presso il quale intende ricevere l'avviso previsto dal comma 6; in mancanza, l'avviso è notificato mediante consegna al difensore. Se la richiesta è proposta da un'altra persona e questa abbia omesso di dichiarare il proprio domicilio, l'avviso è notificato mediante deposito in cancelleria.

3. La cancelleria dà immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale gli atti su cui si fonda il provvedimento oggetto del riesame.

4. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facoltà di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame, facendone dare atto a verbale prima dell'inizio della discussione.

5. Sulla richiesta di riesame decide, in composizione collegiale, il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento nel termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti.

6. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. Almeno tre giorni prima, l'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore e a chi ha proposto la richiesta. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria.

7. Si applicano le disposizioni dell'art. 309 commi 9, 9-bis(3) e 10. La revoca del provvedimento di sequestro può essere parziale e non può essere disposta nei casi indicati nell'art. 240 comma 2 del codice penale(4).

8. Il giudice del riesame, nel caso di contestazione della proprietà, rinvia la decisione della controversia al giudice civile, mantenendo nel frattempo il sequestro".

era stato emesso all'interno di un procedimento con il quale il Fisco contestava al contribuente il reato di omessa dichiarazione, di cui all'art. 5 del Dlgs n. 74/2000<sup>2</sup>. Dal canto suo il contribuente lamentava, invece, l'illecita acquisizione e relativo utilizzo dei dati informatici da parte del Fisco. Essendo caricati in un server collocato al di fuori del territorio dello Stato, riconducibile ad una società estera, i dati informatici, a parere del contribuente, non potevano essere utilizzati dai verificatori perché a norma degli artt. 52 del DPR n. 633/1972 e 33 del DPR n. 600/1973 l'ispezione documentale dei libri, registri, documenti e scritture contabile può essere effettuata solo nei locali in cui viene eseguito l'accesso o mediante apparecchiature informatiche presenti in detti locali;

- l'ordinanza n. 18098/2021 riguarda l'impugnazione della sentenza della CTR Lombardia con la quale veniva rigettato il ricorso del contribuente contro la sentenza di primo grado avente ad oggetto un avviso di accertamento ai fini IRPEF, IRES e IVA tramite il quale l'Ufficio aveva ricostruito induttivamente il reddito di detto contribuente, perché convinto della presenza di un'interposizione fittizia nell'attività del soggetto accertato.

Tralasciando i motivi del ricorso che in questa sede non interessano, evidenziamo, invece, come il contribuente avesse contestato l'illegittimità della sentenza di secondo grado, perché a suo parere i dati erano stati acquisiti in modo irrituale e, pertanto, non potevano essere utilizzati dai verificatori.

Seppur attinenti a casi differenti, le due pronunce sono significative, perché dal loro esame emergono interessanti spunti su aspetti propri dell'accertamento e del contenzioso fiscale, quali:

- la possibilità di utilizzare i dati acquisiti da server localizzati in un Paese estero e riconducibili a soggetti diversi da quelli oggetto di accertamento;
- la necessità di una previa autorizzazione del Procuratore prima di poter accedere coattivamente all'apertura dei sistemi informatici;

---

<sup>2</sup> L'art. 5 del Dlgs n. 74/2000 prevede che: "1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto".

- la facoltà di utilizzare i dati acquisiti con modalità irrituali.

### **La possibilità di utilizzare i dati acquisiti da server localizzati in un Paese estero e riconducibili a soggetti diversi da quelli oggetto di accertamento**

Come si anticipava poc'anzi, nella sentenza n. 24885/2021 i massimi giudici si sono trovati a dirimere un contenzioso riguardante l'ottenimento e il relativo utilizzo, da parte dei verificatori, di dati informatici caricati in un server estero, appartenente ad una società diversa dal soggetto accertato.

Per il contribuente la localizzazione estera del server costituiva un fatto decisivo, tale da rendere inutilizzabili i documenti ivi contenuti, perché in contrasto con quanto disposto dall'art. 52, comma 4 del DPR n. 633/1972 che prevede che ***“L'ispezione documentale si estende a tutti i libri, registri, documenti e scritture, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono obbligatorie, che si trovano nei locali in cui l'accesso viene eseguito, o che sono comunque accessibili tramite apparecchiature informatiche installate in detti locali”***.

Nelle loro motivazioni, gli ermellini, hanno concentrato la loro attenzione, invece, sulla inesistenza di una illecita acquisizione delle prove, ritenendo infondata la tesi del contribuente.

Sempre in tema di dati informatici la Suprema Corte con sentenza n. 11207/2021 ha, inoltre, chiarito che i funzionari possono acquisire la documentazione di un'impresa sottoposta a verifica fiscale, estraendola in remoto dal server di una società con sede all'estero, senza incorrere in alcuna violazione.

Per i massimi giudici l'attività ispettiva svolta in questo modo è legittima. Gli operatori, infatti, hanno il potere di ispezionare tutti i documenti dell'impresa sottoposta a controllo fiscale, perché questo potere per espressa previsione normativa può estendersi alla documentazione accessibile ***“tramite apparecchiature informatiche installate in detti locali”***.

Per tutti questi motivi la Guardia di Finanza può ottenere la documentazione probatoria accedendo ai server, tramite i dispositivi informatici presenti nei locali dell'impresa, indipendentemente dal fatto che detti server siano localizzati all'estero.

Come si può notare nella sentenza n. 11207 la Cassazione giunge a conclusioni analoghe a quelle rese nella sentenza n. 24885/2021, confermando che le contestazioni

del contribuente basate unicamente sulla localizzazione estera del server risultano fuori contesto.

La localizzazione estera del server non influisce, quindi, sulla legittimità dell'acquisizione delle prove, se i dati sono stati ottenuti tramite supporti informatici presenti nei locali oggetto di ispezione.

Concludendo, osserviamo che vista la presenza sempre più diffusa di sistemi di cloud per la conservazione dei dati non si può far altro che condividere la posizione della giurisprudenza di legittimità. Se così non fosse risulterebbe estremamente difficile se non addirittura impossibile per l'Amministrazione Finanziaria reperire dati, ed informazioni per contrastare comportamenti non conformi alle disposizioni tributarie.

#### **LA NECESSITÀ DI UNA PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL PROCURATORE PRIMA DI POTER ACCEDERE COATTIVAMENTE ALL'APERTURA DEI SISTEMI INFORMATICI**

Per prima cosa occorre rilevare che l'Amministrazione Finanziaria per poter prelevare ed ispezionare documenti e dati informatici deve osservare alcune regole.

Più precisamente, se è vero che in presenza di sistemi informatici non protetti da password l'ispezione non ha alcun limite, risulta altrettanto vero che con una password il prelievo dei dati e dei documenti informatici potrebbe essere condizionato dal previo rilascio dell'autorizzazione del Procuratore della Repubblica.

Sono due, quindi, i casi in cui i verificatori si possono imbattere in presenza di sistemi informatici protetti:

1. ***il contribuente fornisce spontaneamente la password.*** Gli operatori possono procedere al prelievo e all'ispezione della documentazione senza alcuna necessità di munirsi della citata autorizzazione;
2. ***il contribuente si rifiuta di fornire la password.*** Gli operatori devono procurarsi l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica, perché in una situazione del genere l'accesso al sistema informatico è assimilabile ad una apertura coattiva, di cui all'art. 52, comma 3 del DPR n. 633/1972.

Premesso ciò, osserviamo che il tema della preventiva autorizzazione del Procuratore della Repubblica è stato recentemente affrontato dai massimi giudici nell'ordinanza n. 18098/2021.

Nel caso di specie il contribuente ha contestato l'illegittimità della sentenza di secondo grado, perché i funzionari avevano acquisito la documentazione in assenza della citata autorizzazione. Le ragioni del contribuente si basavano su quanto affermato dall'Amministrazione Finanziaria nel documento di prassi n. 45/E/2005, in cui veniva specificato che i verificatori dovevano essere muniti della citata autorizzazione per poter accedere ad un sistema informatico protetto da una password.

Nonostante ciò, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente richiamando quanto precisato in altre pronunce<sup>3</sup>, ovvero che ***“in tema di accertamento delle imposte, l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica all'apertura di pieghi sigillati, borse, casseforti e mobili in genere, prescritta in materia di Iva dall'articolo 52, comma 3, D.P.R. 633/1972 (e necessaria anche in tema di imposte dirette, in virtù del richiamo contenuto nell'articolo 33, D.P.R. 600/1973), è richiesta soltanto nel caso di "apertura coattiva", e non anche ove l'attività di ricerca si svolga con la collaborazione del contribuente. (Nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto legittima, seppure in assenza dell'autorizzazione sopra indicata, l'acquisizione nel corso di una ispezione di una “pen drive” contenuta all'interno di una borsa adibita al trasporto di documentazione dell'impresa oggetto di verifica fiscale, in quanto aperta volontariamente da una dipendente a seguito di invito da parte dei verificatori).***

***Nel caso in esame, tale acquisizione si è perfezionata a seguito di richiesta dei verificatori alla quale si è dato corso, senza che sia stato opposto rifiuto di rimuovere ostacoli all'accesso ai documenti; pertanto, non si ricade in alcun caso di attività “coattiva”, o contro la volontà del contribuente, per l'esecuzione della quale operazione è necessaria l'autorizzazione specifica del Pubblico Ministero”.***

In buona sostanza per la giurisprudenza di legittimità:

- l'ipotesi di apertura coattiva si configura solo nel caso in cui il contribuente si rifiuta di fornire la password per accedere ai sistemi informatici;

---

<sup>3</sup> Si vedano in tal senso le pronunce di Cassazione n. 3204/2015 e n. 24306/2018.

- la presenza della sola password non è una condizione sufficiente per richiedere l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica;
- l'apertura coattiva ex art. 52, comma 3 del DPR n. 633/1972 è solo quella che viene realizzata contro la volontà del contribuente, ovvero quella effettuata con l'impiego della forza.

Come si può notare, anche in questa occasione, i giudici di legittimità hanno cercato di adattare le norme tributarie in tema di accessi, ispezioni e verifiche basate su documentazione cartacea alle nuove metodologie di archiviazione dati.

Tuttavia, vista la delicatezza della questione relativa all'utilizzo dei dati digitali, si pensi in tal senso al tema della tutela della privacy e del trattamento dei dati sensibili, un intervento regolatore del Legislatore non guasterebbe.

#### **LA FACOLTÀ DI UTILIZZARE I DATI ACQUISITI CON MODALITÀ IRRITUALI**

Dalla lettura delle due pronunce emerge chiaramente la netta posizione di chiusura verso la possibilità del contribuente di contestare l'illegittima acquisizione delle prove da parte dei verificatori.

Ebbene, l'orientamento della Cassazione è condivisibile, dato che in ambito tributario non esiste, come in campo penale, un principio generale che vieta l'utilizzo delle prove acquisite con modalità irrituali. L'unica eccezione alla possibilità di utilizzare i documenti acquisiti attiene, infatti, alle sole ipotesi in cui vengono violati diritti fondamentali di rango costituzionale. Si pensi ad esempio all'inviolabilità della libertà personale o del domicilio.

Detto ciò, occorre anche evidenziare che in merito ai casi di inutilizzabilità delle prove la Suprema Corte, in forza degli artt. 52 del DPR n. 33/1972 e 33 del DPR n. 600/1973 ha avuto modo di precisare<sup>4</sup> che queste tassative ipotesi si possono verificare solo a seguito di accesso nei locali adibiti ad uso promiscuo, ovvero presso l'abitazione del cliente. In simili evenienze è necessaria, infatti, la preventiva autorizzazione del Procuratore della Repubblica.

Per i casi diversi da quelli menzionati non esiste, invece, alcuna norma tributaria che sanzioni con la nullità gli atti impositivi basati su prove acquisite irritualmente. Diversamente dal diritto penale dove è espressamente vietato l'utilizzo di prove ottenute

<sup>4</sup> Si veda la sentenza di Cassazione n. 673/2019.

in violazione delle norme stabilite dalla legge, nel diritto tributario né l'art. 52 del DPR n. 633/1972 e né l'art. 33 del DPR n. 600/1973 e nessun'altra disposizione di carattere generale prevedono un simile divieto.

Per queste ragioni, se i funzionari nell'attività di verifica adottano comportamenti illegittimi, il successivo atto di accertamento risulterà inutilizzabile solo se il vizio avrà leso un diritto tutelato dalla Costituzione. Al verificarsi di una simile ipotesi le informazioni acquisite non potranno essere utilizzate come elementi probatori e l'atto risulterà invalido se non supportato da altri elementi acquisiti legittimamente.

Dal tenore di queste pronunce si desume chiaramente l'orientamento di favore della Suprema Corte circa l'utilizzo nel processo tributario delle prove acquisite senza rispettare le garanzie difensive tipiche del diritto penale.

Secondo i massimi giudici, nel diritto tributario, contrariamente a quanto accade nel diritto penale, l'attività di vigilanza assume, infatti, natura amministrativa e i relativi risultati possono essere utilizzati come "**notitia criminis**".

Pertanto, solo se gli indizi sono tali da attribuire rilevanza penale al fatto sorge l'obbligo di rispettare le garanzie del Codice di procedura penale, ma il tutto sempre e soltanto ai fini dell'applicazione della legge penale.

#### **CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

Le pronunce appena esaminate evidenziano come i poteri istruttori concessi all'Amministrazione Finanziaria risultino così ampi ed elastici, che talvolta possono ledere diritti costituzionalmente garantiti al contribuente. Nonostante ciò, la Suprema Corte è ferma nell'ammettere in giudizio le prove irrualmente ottenute, data l'assenza di una norma tributaria che vieta di utilizzare le prove acquisite con vizi istruttori.

Per riportare Fisco e contribuente su un piano paritario, dando così attuazione al principio di leale collaborazione, un intervento del Legislatore, a detta di molti, risulterebbe auspicabile, perché altrimenti si rischierebbe di legittimare sempre più la discrezionalità operativa dell'Amministrazione Finanziaria.

In uno Stato di diritto, infatti, l'obiettivo della ricerca di comportamenti evasivi tramite l'utilizzo di qualsiasi mezzo possibile, non può non solo essere pensabile, ma non può nemmeno trovare una giustificazione, seppur il fine perseguito sia legittimo.

# L'Approfondimento – 2

## Contabilità Iva unica o separata

---

di Gianfranco Costa

### PREMESSA

Quante volte ci si trova dinnanzi il dilemma della contabilità IVA da tenere in presenza di una pluralità di attività che prevedono regole sulla detraibilità diverse. L'articolo 36 del DPR 633/1972 individua le situazioni nelle quali sorge l'obbligo di tenere la contabilità separata ed i casi in cui la stessa è solamente una facoltà concessa al contribuente.

Prima di tutto analizziamo il dato normativo e successivamente, nei casi di facoltà della separazione contabile, vediamo di provare un calcolo di convenienza.

Il primo comma dell'articolo 36 stabilisce, come regola generale, che il contribuente che eserciti più attività applica l'imposta unitariamente e cumulativamente per tutte le attività. La norma non poteva non chiudere prevedendo la deroga. Infatti, essa rinvia ai commi successivi per individuare le specialità.

La prima deroga, che ha carattere assoluto, prevede che vada gestita obbligatoriamente una contabilità separate in presenza di un soggetto che esercita sia attività d'impresa che attività professionale o artistica. Quindi un soggetto che svolge attività di commercio di generi alimentari e che fa anche il consulente nella sicurezza ambientale, deve tenere una contabilità IVA per l'attività di commercio ed una distinta contabilità IVA per l'attività di consulenza. Precisa che si dovranno applicare le rispettive regole e tener conto dei rispettivi volumi d'affari.

Sono tenute, a norma del 3° comma alla separazione contabile IVA, in presenza di più attività d'impresa o di lavoro autonomo, quando si esercita:

- attività di commercio al dettaglio con applicazione del meccanismo della ventilazione;

- l'attività agricola secondo il regime speciale delle percentuali di compensazione e salvo non si sia opzionato per il regime normale;
- le attività contemplate nell'articolo 74 qualora l'IVA venga forfettizzata.

La disposizione contenuta nel secondo comma prevede che nel caso di contemporaneo esercizio di più attività d'impresa o di molteplici attività di lavoro autonomo, il contribuente possa optare per la contabilità separata IVA, applicando a ciascuna le regole specifiche. Ricordiamo che si tratta di una opzione e non di un obbligo, fatte salve le situazioni sopra descritte nelle quali non è data possibilità di scelta al soggetto.

Si è appena detto che per le singole attività si applicano le relative regole. Si voleva significare che l'opzione, generalmente, viene esercitata quanto vi è un simultaneo esercizio di attività imponibili IVA ed attività esenti. Separando le imponibili dalle esenti si ottiene il beneficio della detrazione dell'IVA afferente gli acquisti nel comparto delle operazioni imponibili e l'indetraibilità IVA nel sezionale riferito alle operazioni esenti. Se si fosse gestito con un'unica contabilità IVA, si sarebbe incorsi nell'applicazione del quinto comma dell'articolo 19 che tratta del pro-rata di detraibilità.

Particolare attenzione va data all'acquisto di beni strumentali che siano utilizzati promiscuamente fra attività imponibili ed attività esenti. In tal caso l'IVA afferente l'acquisto del bene strumentale usato promiscuamente diviene indetraibile.

Una previsione ad hoc è quella che troviamo negli ultimi due periodi del terzo comma che si riferisce al comparto edile. La norma, va detto, è stata oggetto di modifica nel 2012. Ora è possibile istituire contabilità separate IVA:

- in presenza di locazioni imponibili e locazioni esenti;
- nella contemporanea cessione di immobili imponibili ed esenti.

La separazione facoltativa delle attività si applica anche (articolo 36, comma 3, DPR 633/1972):

- ai soggetti che effettuano sia locazioni, o cessioni, esenti da imposta, di fabbricati o porzioni di fabbricato a destinazione abitativa che comportano la riduzione della percentuale di detrazione sia locazioni o cessioni di altri fabbricati o di altri immobili, con riferimento a ciascuno di tali settori di attività;

- ai soggetti che svolgono sia il servizio di gestione individuale di portafogli, ovvero prestazioni di mandato, mediazione o intermediazione relative al predetto servizio, sia attività esenti dall'imposta.

Per quanto attiene, in particolare, al settore immobiliare, è stato precisato che all'interno di ciascuna delle attività separate di cessione e di locazione, è possibile separare, rispettivamente, le cessioni di fabbricati abitativi esenti da IVA dalle cessioni di altri fabbricati, nonché le locazioni di fabbricati abitativi esenti da quelle di altri fabbricati.

I sub-settori di attività delle "cessioni di altri fabbricati" e delle "locazioni di altri fabbricati" saranno costituiti, pertanto, non solo da operazioni imponibili ma, altresì, da operazioni esenti (ad esempio, rispettivamente, cessioni e locazioni di fabbricati strumentali in regime di esenzione).

Invece, è stata ritenuta non consentita un'ulteriore separazione di attività basata esclusivamente sul regime fiscale (di esenzione o di imponibilità) applicato alle cessioni o locazioni dei beni immobili classificabili sotto il (comune) profilo catastale degli immobili strumentali. Pertanto, non è possibile separare nell'ambito "l'attività di locazione di fabbricati strumentali esenti dall'attività di locazione di fabbricati strumentali imponibili" (risposta a interpello 18 dicembre 2020, n. 608; circolare 28 giugno 2013, n. 22/E, par. 9).

Nel comparto edile va ricordato che si deve prestare attenzione alla prima contabilizzazione che viene eseguita con riferimento all'acquisto o costruzione di un immobile. Infatti, non è possibile movimentare nei periodi d'imposta tale immobile fra le contabilità separate, ma rimarrà relegato alla contabilità di prima imputazione.

Altra riflessione che necessita fare riguarda le previsioni contenute nel quinto comma e riferita ai beni e servizi utilizzati promiscuamente. Se, per una determinata attività (separata), la **detrazione** dell'IVA è ridotta (perché si effettuano operazioni esenti) o è applicata forfettariamente (es. produttori agricoli, editori, commercianti di sali e tabacchi, ecc.), per l'imposta relativa ai beni e servizi utilizzati promiscuamente essa è **ammessa nei limiti** della parte imputabile all'esercizio dell'attività (tranne che per i beni non ammortizzabili dei soggetti che hanno **optato** per l'applicazione separata).

Il contribuente deve **dimostrare** la corretta imputazione dei costi promiscui, utilizzando i seguenti criteri (Cass. 20 aprile 2012 n. 6255):

- illuminazione e riscaldamento: riferimento ai metri quadri dei locali occupati;
- spese telefoniche: riferimento al numero fisso degli apparecchi;
- cancelleria e stampati di uso generale: riferimento ai consumi;
- spese di pubblicità, di rappresentanza e costi sostenuti per l'acquisto di beni e servizi per il centro elaborazione dati: riferimento al volume d'affari.

Per l'individuazione della **parte imputabile a ciascuna attività** separata si fa riferimento al rapporto fra i volumi d'affari, salvo il caso in cui il contribuente sia in grado di determinare in concreto la misura con cui i beni o servizi acquistati sono utilizzati per l'esercizio dell'attività separata (Ris. Min. 29 dicembre 1990 n. 450565).

Ma cosa succede nel caso di passaggi interni fra le attività con contabilità separata? I passaggi di **beni** tra attività separate, in quanto operazioni rilevanti ai fini IVA, devono essere **fatturati** con riferimento al valore normale - anche se hanno per oggetto operazioni esenti (Ris. Min. 29 dicembre 1990 n. 450565) - e le **registrazioni** devono essere eseguite nello stesso mese in cui si considerano effettuati, distintamente in base all'aliquota applicabile per le relative cessioni.

Va però precisato che:

- per i passaggi di beni all'attività di commercio al minuto effettuata con l'applicazione del metodo della **ventilazione** e quelli da questa ad altra attività, l'IVA non è dovuta ma i passaggi devono essere registrati, in base al corrispettivo di acquisto dei beni, entro il giorno non festivo successivo a quello del passaggio.
- l'**individuazione iniziale dei beni** da assegnare all'una o all'altra delle attività esercitate non dovrebbe realizzare un'operazione soggetta a IVA, altrimenti verrebbe meno la natura agevolativa della disposizione sulla separazione delle attività.

I passaggi di **servizi** rilevano solo se rivolti all'attività soggetta a detrazione ridotta (perché si effettuano operazioni esenti) o forfettaria (es. produttori agricoli, editori, ecc.). Costituiscono prestazioni di servizio da **fatturare e registrare** e si considerano effettuati, in base al loro valore normale, nel momento in cui sono rese (Ris. Min. 20 maggio 1991 n. 445015).

Tale regola dovrebbe valere anche in caso di passaggi di beni, anche se la norma testualmente la riferisce solo ai passaggi di servizi (si veda in tal senso la Circ. AE 31 ottobre 2018 n. 19 che, commentando gli adempimenti legati ai passaggi di beni e servizi

fra soggetti diversi appartenenti al gruppo IVA, estende tale principio a tutte le operazioni inerenti i passaggi fra attività separate).

L'opzione per la separazione delle diverse attività economiche prevista per i soggetti che esercitano più imprese o più attività nell'ambito della stessa impresa "presuppone che le attività in questione siano oggettivamente scindibili e come tali suscettibili di formare oggetto di autonome attività d'impresa" (risoluzione 5 maggio 2008, n. 184/E; risoluzione 17 giugno 1998, n. 63; risoluzione 8 giugno 1984, n. 396118; cfr. risposta a interpello 18 dicembre 2020, n. 608).

Il riferimento alla classificazione ATECO, rispondente essenzialmente a finalità statistiche e di controllo, rappresenta un criterio formalistico che, in quanto tale, consente più agevolmente un controllo circa la corretta imputazione delle singole operazioni alle attività di cui trattasi ma "pur costituendo un criterio utile ed adottabile in via principale, non può tuttavia considerarsi necessariamente esaustivo per il riscontro del carattere della diversità delle attività separabili" (circolare 31 ottobre 2018, n. 19/E; risposta a interpello 18 dicembre 2020, n. 608).

Ad esempio, è possibile optare per la separazione delle attività "nel caso in cui un soggetto passivo ponga in essere, in via sistematica e non occasionale, sia operazioni imponibili sia operazioni esenti (inquadabili nell'ambito di un medesimo codice di classificazione ATECO), e si riscontri la presenza strutturale di acquisti di beni e servizi specificamente riferibili alle diverse tipologie di operazioni attive (rispettivamente, imponibili ed esenti) poste in essere, nonché vi sia, rispetto ai beni ammortizzabili ed ai servizi utilizzati promiscuamente, la possibilità di determinare, sempre con criteri oggettivi, l'effettiva quota di utilizzo nell'ambito delle diverse tipologie di operazioni" (circolare 31 ottobre 2018, n. 19/E).

Invece, l'applicazione separata dell'imposta non è consentita quando le attività esercitate non siano sostanzialmente diverse fra loro (risoluzione 18 novembre 2003, n. 211/E). Ad esempio, non è ammesso optare per la separazione delle prestazioni di ricovero e cura rispetto alle prestazioni sanitarie rese ambulatorialmente (risoluzione 20 agosto 2010, n. 87/E).

La separazione facoltativa comporta che la detrazione IVA spetta a condizione che l'attività sia gestita con contabilità separata ed è esclusa per l'imposta relativa ai beni non ammortizzabili utilizzati promiscuamente.

A tale proposito, è stato precisato che “qualora venga esercitata la suddetta opzione, la detrazione dell'imposta relativa agli acquisti è esclusa per i beni non ammortizzabili utilizzati promiscuamente nell'esercizio delle attività separate. Relativamente agli acquisti di beni ammortizzabili e di servizi, utilizzati promiscuamente, la detrazione dell'imposta - in presenza di attività soggetta a detrazione ridotta - è invece ammessa nei limiti della parte imputabile a ciascuna attività separata" (risoluzione 20 maggio 1991, n. 445015).

I passaggi di servizi all'attività soggetta a detrazione ridotta o forfettaria costituiscono prestazioni di servizio e si considerano effettuati, in base al loro valore normale, nel momento in cui sono resi.

Per i passaggi interni dei beni tra attività separate si applicano le disposizioni sulla fatturazione e registrazione della fattura, con riferimento al loro valore normale, e le annotazioni del “passaggio” nei registri delle fatture e degli acquisti (artt. 23 e 25 del D.P.R. n. 633/1972) devono essere eseguite nello stesso mese.

La dichiarazione annuale deve essere presentata su un unico modello per tutte le attività e i versamenti periodici, in acconto e annuale devono essere eseguiti per l'ammontare complessivo dovuto, al netto delle eccedenze detraibili.

Resta inteso che nell'ipotesi di separazione facoltativa delle attività, l'imposta va sempre applicata con riferimento al volume d'affari complessivo di tutte le attività esercitate, essendo escluso che la separazione volontaria delle attività possa essere utilizzata dal contribuente al solo fine di poter beneficiare della liquidazione dell'imposta su base trimestrale anziché mensile (circolare 22 maggio 1981, n. 18, par. 9).

### **Adempimenti informativi**

Nel caso di separazione facoltativa delle attività occorre darne comunicazione all'Ufficio delle Entrate nella dichiarazione relativa all'anno precedente o nella dichiarazione di inizio dell'attività.

L'opzione ha effetto fino a quando non sia revocata e in ogni caso per almeno un triennio. Se nel corso di un anno sono acquistati beni ammortizzabili la revoca non è ammessa fino al termine del periodo di rettifica della detrazione (periodo di monitoraggio fiscale - art. 19-bis.2, D.P.R. n. 633/1972).

La revoca deve essere comunicata all'Ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso.

### **La convenienza alla separazione**

La convenienza a separare la contabilità sussiste normalmente per i contribuenti che esercitano attività con limiti alla detrazione, come nel caso di attività esenti IVA, esercitate accanto ad altre attività normalmente imponibili, al fine di evitare gli effetti negativi derivanti dal pro-rata di detrazione (art. 19, comma 5, D.P.R. n. 633/1972).

Infatti, in tal caso, la separazione dei rispettivi volumi d'affari consente al contribuente di evitare gli effetti negativi che il pro-rata di detrazione, comporterebbe anche sulla detraibilità dell'imposta assolta sull'ammontare degli acquisti, relativo all'attività imponibile.

Vediamo con degli esempi di determinare il risparmio.

#### 1° Esempio

Un'impresa svolge attività di locazione di fabbricati civili (in regime di esenzione IVA) e di Uffici (in regime IVA).

Il volume di affari è il seguente:

- Attività esente = 10.000
- Attività imponibile = 7.000.
- pro-rata di detrazione = 41% (7.000/17.000)
- IVA sulle vendite = 1.540 (7.000 x 22%)
- IVA detraibile = 1.000, di cui:
  - 500 relativa all'attività imponibile,
  - 400 relativa all'attività esente,
  - 100 per l'acquisto di servizi promiscui (utilizzati al 50% in entrambe le attività).

Nel caso di attività non separate, l'IVA sugli acquisti sarebbe detraibile per un ammontare pari a 410 (1.000 x 41%).

Nel caso di separazione di attività, la detrazione sarebbe pari a 550 (500 + 50).

2° Esempio

Un'impresa svolge attività di locazione di fabbricati civili (in regime di esenzione IVA) e di Uffici (in regime IVA).

Il volume di affari è il seguente:

- Attività esente = 10.000
- Attività imponibile = 7.000.
- pro-rata di detrazione = 41% (7.000/17.000)
- IVA sulle vendite = 1.540 (7.000 x 22%)
- IVA detraibile = 1.000, di cui:
  - 500 relativa a beni non ammortizzabili utilizzati promiscuamente,
  - 200 relativa all'attività imponibile,
  - 200 relativa all'attività esente,
  - 100 per l'acquisto di servizi promiscui (utilizzati al 50% in entrambe le attività).

Nel caso di attività non separate, l'IVA sugli acquisti sarebbe detraibile per un ammontare pari a 410 (1.000 x 41%).

Nel caso di separazione di attività, la detrazione sarebbe pari a 250 (200 + 50).

In questo caso, la forte presenza di acquisti di beni non ammortizzabili utilizzati promiscuamente, per i quali l'IVA non è detraibile in caso di separazione di attività, comporta una penalizzazione rispetto all'ipotesi di non separazione.

3° Esempio

Un'impresa svolge attività di locazione di fabbricati civili (in regime di esenzione IVA) e di Uffici (in regime IVA).

Il volume di affari è il seguente:

- Attività esente = 7.000
- Attività imponibile = 10.000.
- pro-rata di detrazione = 58,8% (10.000/17.000)
- IVA sulle vendite = 2.200 (10.000 x 22%)
- IVA detraibile = 1.000, di cui:
  - 500 relativa all'attività imponibile,

- 400 relativa all'attività esente,
- 100 per l'acquisto di servizi promiscui (utilizzati al 50% in entrambe le attività).

Nel caso di attività non separate, l'IVA sugli acquisti sarebbe detraibile per un ammontare pari a 588 (1.000 x 58,8%).

Nel caso di separazione di attività, la detrazione sarebbe pari a 550 (500 + 50).

#### 4° Esempio

Un'impresa svolge attività di locazione di fabbricati civili (in regime di esenzione IVA) e di Uffici (in regime IVA).

Il volume di affari è il seguente:

- Attività esente = 10.000
- Attività imponibile = 10.000.
- pro-rata di detrazione = 50% (10.000/20.000)
- IVA sulle vendite = 2.200 (10.000 x 22%)
- IVA detraibile = 1.000, di cui:
  - 400 relativa all'attività imponibile,
  - 400 relativa all'attività esente,
  - 200 per l'acquisto di servizi promiscui (utilizzati al 50% in entrambe le attività).

Nel caso di attività non separate, l'IVA sugli acquisti sarebbe detraibile per un ammontare pari a 500 (1.000 x 50%).

Nel caso di separazione di attività, la detrazione sarebbe pari a: 500 (400 + 100).

Pur cosciente che le casistiche non sono esaustive, si vuole comunque focalizzare l'importanza di analizzare compiutamente le situazioni dei clienti in modo da essere praticamente certi che gli stessi possano godere di benefici fiscali dalla separazione delle attività che comporta un aggravio amministrativo che deve essere ampiamente compensato con un risparmio fiscale.

# L'Approfondimento – 3

## Le novità del decreto Sostegni-ter convertito in Legge

---

di Federico Camani

### PREMESSA

A seguito della conversione in Legge del D.L. 4/2022, sono state introdotte alcune novità in tema di contributi a fondo perduto e agevolazioni a favore di specifiche attività.

Tra le altre, è stata prevista la possibilità, per le imprese che hanno rivalutato le immobilizzazioni immateriali nel 2020, di revocare (anche parzialmente) la rivalutazione fatta.

Sono stati estesi, poi, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, i bonus canoni di locazione, relativamente ai canoni di locazione versati nei predetti mesi dalle imprese esercenti attività di gestione di piscine, oltreché per le imprese operanti nel settore del turismo.

E' stata prevista, così come nel 2020, la possibilità di sospendere gli ammortamenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2021 e al 31.12.2022.

Infine, è stato approvato lo specifico fondo previsto per le imprese energivore e gasivore, a favore delle quali è previsto un credito d'imposta a fronte dell'incremento dei consumi di energia elettrica e gas naturale utilizzati per l'attività.

Queste ed altre novità vengono analizzate nel corso di questo intervento. Tuttavia si premette che, in sede di conversione del D.L. 21/2022, potranno susseguirsi ulteriori modifiche alle novità già introdotte.

### ATTIVITA' CHIUSE

Per le attività chiuse al 27.01.2022, quali sale da ballo, discoteche e locali assimilati, è stato confermato il rifinanziamento, per il 2022, del fondo per il sostegno di dette attività

istituito dall'articolo 2, D.L. 73/2021, c.d. decreto "Sostegni-bis", con un importo pari a 20 milioni di euro.

A favore di queste attività, esercitate sotto forma di impresa o di lavoro autonomo con sede o domicilio fiscale in Italia, sospese alla data del 31.01.2022 (termine differito al 31.03.2022), è confermata la sospensione dei seguenti versamenti in scadenza nel mese di gennaio:

- ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e/o assimilati e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale operate in qualità di sostituti d'imposta nel mese di dicembre 2021;
- liquidazione Iva del mese di dicembre 2021.

I suddetti versamenti possono essere effettuati in un'unica soluzione entro e non oltre il 16.10.2022.

## **CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO**

Sono confermate le disposizioni che stanziavano un fondo per il riconoscimento di contributi a fondo perduto per le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio. Dette imprese devono svolgere un'attività prevalente, ancorché non esclusiva, una delle attività indicate dai codici Ateco 47.19, 47.30, 47.43, 47.5, 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99. Per poter beneficiare degli aiuti, le imprese devono:

- aver registrato nel 2019 ricavi non superiori a 2 milioni di euro;
- aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019. Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR relativi ai periodi d'imposta 2019 e 2021.

Il contributo spettante viene determinato applicando, alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 e l'ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d'imposta 2021, una delle seguenti percentuali:

- 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a 400.000 euro;

- 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a 400.000 euro e fino a un milione di euro;
- 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a un milione di euro e fino a 2 milioni di euro.

Il Mise definirà tempi e modalità di presentazione delle apposite istanze per poter beneficiare del contributo.

Sono previsti, altresì, ulteriori contributi a fondo perduto e rifinanziamenti di fondi per le imprese in difficoltà esercenti attività nei settori individuati dall'articolo 3, commi 1, 2 e 3, Legge 25/2022, quali:

- le attività di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini geologici;
- le attività della ristorazione, catering, bar e gestione di piscine che nel 2021 hanno subito una variazione dei ricavi non inferiore al 40% rispetto a quelli del 2019;
- le attività di commercio di prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria, identificate tramite i codici Ateco 47.51, 47.71 e 47.72, alle quali è concessa (ora) la fruizione del bonus tessile e moda, già previsto dal D.L. 34/2020 per alcune specifiche categorie di imprese;
- le attività dello spettacolo, del cinema e le attività audiovisive

## **TURISMO**

Quanto alle imprese operanti nel settore turistico, sono previsti:

- un contributo sotto forma di credito d'imposta;
- un contributo a fondo perduto, cumulabile con il precedente, connesso alla riqualificazione/accessibilità delle strutture e digitalizzazione delle stesse.

Per le spese ammissibili inerenti al medesimo progetto non coperte da tali agevolazioni, è possibile fruire del finanziamento a tasso agevolato di cui al DM 22.12.2017, a condizione che almeno il 50% di tali costi sia dedicato agli interventi di riqualificazione energetica.

Come previsto, i benefici spettano anche con riferimento alle spese sostenute, incluse quelle di progettazione, per realizzare programmi di investimento riguardanti interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia

e installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d), e.5), D.P.R. 380/2001, funzionali alla realizzazione di interventi di incremento dell'efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica e agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche ai sensi della Legge n. 13/89 e del D.P.R. 505/96. In sede di conversione, è stato previsto che tra gli interventi di cui alla lettera c), D.L. 152/2021 rientrano anche le installazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), seconda parte, D.P.R. 380/2001, limitatamente agli interventi che prevedano la realizzazione di *“unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti”*.

## **BONUS CANONI LOCAZIONE**

Inizialmente previsto per le sole imprese del settore turistico, il bonus “canoni locazione” è stato esteso anche alle imprese esercenti attività identificate con il codice Ateco 93.11.20 (“gestione di piscine”), con riferimento ai canoni regolarmente versati nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.

Il bonus spetta a condizione che il fatturato o i corrispettivi del mese di riferimento del 2022 siano inferiori di almeno il 50% rispetto al fatturato o ai corrispettivi dello stesso mese del 2019.

## **SOSPENSIONE AMMORTAMENTI**

In sede di conversione è stata prevista, per “gli esercizi in corso al 31.12.2021 e al 31.12.2022”, la possibilità di sospendere fino al 100% l'ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali, già disposta dall'articolo 60, comma 7-bis, D.L. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”. Si rammenta che tale possibilità è stata originariamente riconosciuta per l'esercizio in corso al 15.08.2020, ed estesa anche all'esercizio successivo, dapprima dalla Legge n. 234/2021 (Finanziaria 2022) limitatamente ai soggetti che hanno usufruito della sospensione al 100% nel bilancio 2020 e,

successivamente, dal D.L. 228/2021, c.d. “Decreto Milleproroghe” a tutti i soggetti, a prescindere dal comportamento tenuto nel bilancio 2020.

Pertanto, tale possibilità è usufruibile da qualsiasi soggetto, indipendentemente dal comportamento tenuto in sede di bilancio 2020 a condizione che gli ammortamenti sospesi vengano destinati ad una riserva indisponibile la quale potrà essere formata da utili maturati in corso di esercizio, da riserve patrimoniali pregresse e disponibili oppure da utili maturabili in esercizi successivi. Detta riserva ritornerà disponibile mano a mano che gli ammortamenti sospesi saranno iscritti a Conto Economico attraverso il processo di ammortamento.

### **RIVALUTAZIONE ATTIVITA' IMMATERIALI – REVOCA**

Sulla base dell'articolo 1, comma 624, Legge 234/2021, i soggetti che hanno versato le imposte sostitutive dovute per la rivalutazione (ex art. 1, commi 1 e 2, DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”), pari al 3% per il riconoscimento dei maggiori valori fiscali e all'ulteriore 10% per l'affrancamento della riserva di rivalutazione, possono revocare (anche parzialmente) ai fini fiscali la rivalutazione effettuata. La revoca, che costituisce titolo per il rimborso o l'utilizzo in compensazione nel modello F24 delle imposte sostitutive versate, secondo le modalità stabilite dall'Agenzia delle Entrate con uno specifico Provvedimento, è collegata all'allungamento, disposto dal comma 622 del citato art. 1, da 1/18 a 1/50 della deduzione ai fini IRPEF/IRES/IRAP del maggior valore delle attività immateriali attribuito a seguito della relativa rivalutazione.

In altre parole, il legislatore ha inteso dare la possibilità, a chi avesse rivalutato una o più immobilizzazioni immateriali nell'esercizio in corso al 31.12.2020, di recuperare le imposte versate per far fronte a eventuali disagi collegati all'aumento del periodo di ammortamento previsto ai fini fiscali, da 18 a 50 anni.

Per effetto di tale disposizione, in caso di rivalutazione di un marchio avvenuto nel bilancio 2020, al contribuente è consentito alternativamente di:

- confermare la rivalutazione effettuata, deducendo l'ammortamento in 50 anni;
- effettuare il pagamento di un'imposta sostitutiva “integrativa” (compresa tra il 9% e il 13% ex articolo 176, comma 2-ter, TUIR), al fine mantenere sia la rivalutazione che la deducibilità del maggior valore in 18 anni;

- revocare (anche parzialmente) la rivalutazione, richiedendo il rimborso o la compensazione dell'imposta sostitutiva versata, al fine di poter "ripristinare" la deducibilità in 18 anni, sia pure a fronte della rinuncia al maggior valore.

Per eliminare anche lo scostamento generato dalla fiscalità differita, a chi optasse per la revoca della rivalutazione ai fini fiscali è acconsentita la possibilità di revocare la rivalutazione anche ai fini civilistici, eliminando dal bilancio gli effetti della rivalutazione effettuata. Tale previsione consente di evitare il disallineamento determinato dal mantenimento in bilancio del maggior valore dell'attività immateriale ai fini dell'ammortamento civilistico rispetto a quello da considerare ai fini dell'ammortamento fiscale.

## **PENSIONATI NEO-RESIDENTI**

Per allinearsi a quanto proposto da alcuni paesi dell'Unione Europea, tutte le persone fisiche titolari di redditi di pensione erogati da soggetti esteri e che trasferiscono la propria residenza nei comuni:

- delle regioni Puglia, Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo e Molise;
- di cui all'allegato 1 (sisma del 24.08.2016), allegato 2 (sisma del 26 e 30.10.2016) e 2-bis (sisma del 18.01.2017)
- dell'Aquila, interessato dal sisma del 06.04.2009,

e con una popolazione fino a 20.000 abitanti, possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, percepiti o prodotti da fonti estere, all'imposta sostitutiva del 7%.

## **SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE**

Per gli investimenti pubblicitari effettuati nel periodo 01.01.2022 - 31.3.2022 è riconosciuto un credito d'imposta, già introdotto dall'articolo 81, D.L. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto" a favore delle imprese, dei lavoratori autonomi o degli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse sponsorizzazioni, nei confronti di:

- leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito di discipline olimpiche o paralimpiche;
- società sportive professionistiche;
- società o associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e paralimpici che svolgono attività sportiva giovanile.

Il beneficio è pari al 50% degli investimenti effettuati.

Tale beneficio è escluso per gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti dei soggetti in regime forfetario, ex Legge n. 398/91.

L'investimento in campagne pubblicitarie:

- deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto ai predetti soggetti con ricavi 2019 (prodotti in Italia) almeno pari a 150.000 euro e fino ad un massimo di 15 milioni di euro;
- è riconosciuto a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale o altri sistemi di pagamento tracciati, nel limite massimo complessivo di spesa pari a 20 milioni di euro.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24, previa presentazione di un'apposita domanda al Dipartimento dello Sport.

Si rammenta che il corrispettivo sostenuto per le predette spese dal soggetto erogante costituisce per lo stesso spesa di pubblicità e, quindi, onere deducibile dal reddito, volto alla promozione dell'immagine o dei prodotti e/o servizi dell'attività d'impresa o lavoro autonomo, da giustificarsi mediante una specifica attività della controparte.

## **SETTORE SPORTIVO**

Viene confermato l'incremento di 20 milioni di euro, per l'anno 2022, della dotazione del fondo di cui all'articolo 10, comma 3, D.L. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni-bis", per il riconoscimento del contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi COVID-19 sostenute da:

- società sportive professionistiche;

- società o associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel relativo Registro nazionale.

Il contributo è ora riconosciuto anche a ristoro di ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari emanati dagli Organismi sportivi e validati dalle competenti Autorità governative per il periodo dello stato di emergenza.

Il beneficio non spetta alle società sportive professionistiche con un valore della produzione Irap 2020 superiore a 100 milioni di euro.

Viene, inoltre, confermato che le risorse del “Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano” di cui all’articolo 1, comma 369, Legge 205/2017 (Finanziaria 2018):

- sono incrementate di 20 milioni di euro per il 2022;
- possono essere destinate parzialmente all’erogazione di contributi a fondo perduto a favore di associazioni o società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dalle restrizioni a causa dell’emergenza COVID-19, con particolare riguardo alle associazioni o società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi.

Una quota delle risorse (fino al 30% dell’ammontare complessivo) è destinata alle associazioni o società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti per l’attività natatoria.

A tal fine i soggetti interessati devono presentare una specifica domanda secondo le modalità e i termini individuati in un prossimo Decreto dall’Autorità politica delegata in materia di sport.

## **COMUNICAZIONE SCONTO IN FATTURA E CESSIONE DEL CREDITO**

I soggetti che optano per la cessione del credito e/o lo sconto in fattura in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione dei redditi ai sensi dell’articolo 121, D.L. 34/2020, sono tenuti a trasmettere l’apposita Comunicazione di opzione all’Agenzia delle entrate entro il termine ordinariamente fissato al 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, ovvero, in caso di cessione delle rate residue della detrazione non ancora utilizzate, dell’anno di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta.

Per le opzioni relative alle spese sostenute nel 2021 e alle rate residue della detrazione non ancora fruite riferite alle spese sostenute nel 2020, l'Agenzia aveva disposto, con il Provvedimento 03.02.2022, che la Comunicazione di opzione potesse essere trasmessa entro il 07.04.2022. In sede di conversione, per tali spese o rate residue è stato disposto un ulteriore differimento del termine di presentazione della Comunicazione che viene ora fissato al 29.04.2022, termine ultimo.

Contestualmente, è stata disposta la proroga al 23.05.2022 del termine per la messa a disposizione della dichiarazione dei redditi precompilata relativa all'anno d'imposta 2021.

## **CESSIONI CREDITI E CONTRASTO ALLE FRODI**

Sul fronte delle frodi, con la conversione in legge del D.L. 4/2022, è stato introdotto il blocco delle cessioni multiple dei crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione dei redditi.

Per effetto del D.L. 13/2022, tuttavia, il Legislatore ha concesso un'apertura, nel senso che:

- se il contribuente opta per lo sconto in fattura, il fornitore dei beni/servizi può servirsi del credito per utilizzarlo in detrazione dalla dichiarazione dei redditi oppure per cederlo ad un soggetto qualsiasi;
- se il contribuente opta per la cessione del credito, quest'ultimo può essere ceduto ad un soggetto qualsiasi.

Resta inteso che, per opera delle modifiche intervenute all'articolo 121, D.L. 34/2020, il credito oggetto di cessione può essere ceduto ulteriormente altre 2 volte ma soltanto ad uno dei soggetti richiamati dal "nuovo" articolo 121, ovvero:

- banche o intermediari finanziari iscritti all'albo;
- società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo;
- imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

Così come, poi, ribadito dal D.L. 13/2022, si ricorda che:

- è fatto divieto di cedere parzialmente il credito;
- vengono inasprite le sanzioni amministrative e penali;

- è fatto obbligo degli attestatori di munirsi di idonea polizza assicurativa che, ora, deve essere dedicata per ogni singolo intervento e prevedere un massimale di copertura pari agli importi oggetto dei singoli interventi, ovvero delle attestazioni e asseverazioni degli interventi medesimi;
- è fatto obbligo di osservare i contratti collettivi del settore edile per gli interventi edili di importo superiore a 70 mila euro;
- l'applicazione delle restrizioni di cui sopra vale anche per i crediti ceduti nell'ambito dell'articolo 1, comma 8 e 4, D.L. 152/2021, ovvero delle agevolazioni concesse alle imprese del settore turistico e alle agenzie di viaggio e tour operator.

Per gli interventi edili di importo superiore a 10.000 euro e per tutti gli interventi effettuati con il bonus facciate per i quali il contribuente opti per la cessione del credito, resta fermo l'obbligo di apposizione del visto di conformità che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.

### **CREDITO IMPOSTA IMPRESE “ENERGIVORE”**

È confermato il riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al Decreto MISE 21.12.2017 (c.d. imprese “energivore”), i cui costi per kWh della componente elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021, al netto di imposte e sussidi, hanno subito un incremento superiore al 30% rispetto allo stesso periodo 2019, valutato anche tenendo conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.

Il beneficio spetta, in particolare, alle imprese che:

- operano nei settori degli Allegati 3 (tessile, carta, vetro, ceramica, siderurgia, componenti elettronici, etc.) e 5 (agro-alimentare, abbigliamento, farmaceutico, etc.) alla Linee guida CE;
- non rientrano fra quelle di cui al punto precedente, ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per il 2013 e 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

Il credito d'imposta è pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo e secondo trimestre 2022 (vedi D.L. 21/2022) ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24.

Peraltro, ai sensi dell'articolo 5, D.L. 21/2022 (c.d. decreto "Ucraina"), detto contributo straordinario, usufruibile sotto forma di credito di imposta, viene aumentato dalla misura del 20% a quella del 25%, per le spese sostenute nel primo e secondo trimestre 2022.

La compensazione del credito d'imposta "imprese energivore" non è soggetta al rispetto dei limiti di 2.000.000 di euro annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti (ex articolo 34, Legge 388/2000) e nemmeno a quello di 250.000 euro annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del Modello Redditi (ex articolo 1, comma 53, Legge 244/2007).

Il credito d'imposta "imprese energivore" si compone delle seguenti caratteristiche:

- non è tassato ai fini IRPEF, IRES e IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex articolo 61, TUIR e ai fini della determinazione della quota delle "altre spese" deducibile ex articolo 109, TUIR;
- è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo;
- può essere utilizzato entro il 31.12.2022;
- non può essere ceduto parzialmente;
- è cedibile ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito/altri intermediari finanziari, previa richiesta del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al bonus.

Dopo la prima cessione, il credito può essere oggetto di 2 ulteriori cessioni esclusivamente a favore di:

- banche e intermediari finanziari iscritti all'Albo di cui all'art. 106, TUB;
- società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'Albo di cui all'art. 64, TUB;
- imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del D.L. 209/2005.

In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.

## **CREDITO IMPOSTA IMPRESE GASIVORE**

Con le medesime caratteristiche poc'anzi citate e previste per il credito d'imposta riservato alle imprese "energivore" e a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, il D.L. 4/2022 convertito in legge 25/2022 ha riconosciuto, alle imprese a forte consumo di gas (c.d. imprese "gasivore") un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas medesimo consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Per effetto delle modifiche intervenute con il D.L. 21/2022 (c.d. decreto "ucraina"), il credito d'imposta previsto per le imprese "gasivore", pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale per usi diversi da quelli termoelettrici, è stato incrementato nella misura del 20%, per le spese sostenute nel secondo trimestre 2022.

In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.

## **NUOVI CODICI ATECO**

Ai fini statistici ed entro il 26.06.2022, l'Istat deve attribuire, alle imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati, uno specifico codice Ateco nell'ambito di ciascuna attività connessa al settore, mediante l'introduzione di un elemento ulteriore per evidenziarne il nesso con le attività stesse esercite.

Sempre ai fini statistici e a causa della situazione emergenziale che sta colpendo il settore delle vendite a domicilio, l'Istat, entro il 26.06.2022 deve definire una specifica classificazione merceologica per le attività di "incaricato alla vendita a domicilio, ai fini dell'attribuzione di uno specifico codice Ateco.

## **BONUS TERME**

In considerazione della permanente situazione di emergenza epidemiologica, viene esteso al 30.06.2022 il termine entro il quale devono essere utilizzati i voucher per l'acquisto dei servizi termali (c.d. bonus terme), introdotti dall'articolo 29-bis, D.L. 104/2020, non fruiti al 08.01.2022.

## **CREDITO IMPOSTA INDUSTRIA 4.0**

Relativamente ai beni agevolabili "industria 4.0" di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017, è confermato che la quota di spesa investita eccedente i 10 milioni di euro e non superiore a 50 milioni di euro, è agevolabile con un credito d'imposta pari al 5% del costo eccedentario sostenuto. Gli investimenti devono rientrare tra quelli agevolabili dal PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, così come individuati dal MISE con uno specifico Decreto di prossima realizzazione.

## **PERIZIA PER BENI STRUMENTALI 4.0 – SETTORE AGRICOLO**

Relativamente al settore agricolo e con riferimento agli investimenti effettuati in beni strumentali "Industria 4.0" di cui agli Allegati A e B, Legge 232/2016 (Finanziaria 2017), ora è stato previsto che la perizia asseverata richiesta per l'attestazione delle caratteristiche tecniche dei beni e l'interconnessione al sistema aziendale, ai fini del credito d'imposta ex articolo 1, comma 1062, Legge 178/2020 (Finanziaria 2021), può essere rilasciata, anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato.

## **ESENZIONE IMU IMMOBILI DANNEGGIATI DAL SISMA**

L'esenzione IMU prevista dall'articolo 8, comma 3, secondo periodo, D.L. 74/2012, è stata prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31.12.2022, per gli immobili distrutti o inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi a maggio 2012 e ubicati nei Comuni delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, così come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, D.L. 74/2012, e dall'articolo 67-septies, D.L. 83/2012, come eventualmente rideterminati

dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo periodo, D.L. 148/2017.

## Le prossime scadenze



7 aprile 2022

### **OPZIONE BONUS EDILIZI**

Termine per comunicare le opzioni relative alle spese 2021 (e alle spese 2020 per le rate successive alla prima).

***Termine prorogato al 29 aprile 2022***

16 aprile 2022

### **VERSAMENTO RITENUTE**

Termine per versare le ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti.

### **IVA – LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO**

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

25 aprile 2022

### **ELENCHI INTRASTAT**

Termine per presentare telematicamente gli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. Entro lo stesso termine devono essere presentati anche gli elenchi relativi alle cessioni intracomunitarie del trimestre precedente.

30 aprile 2022

### **DICHIARAZIONE ANNUALE IVA**

Termine per presentare la dichiarazione Iva relativa all'anno 2021.

30 aprile 2022

---

### **REGIME OSS - IOSS**

Termine per presentare la dichiarazione e la liquidazione dell'imposta in relazione al 1° trimestre 2022 (mese precedente) per i soggetti che hanno aderito al regime OSS (IOSS).

---

### **RIMBORSI**

Termine per presentare telematicamente, all'Ufficio competente, della domanda di rimborso, o di utilizzo in compensazione, dell'imposta a credito relativa al 1° trimestre 2022, da parte dei soggetti di cui all'art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633.

---

### **ESTEROMETRO**

Termine di presentazione telematica della comunicazione contenente i dati delle operazioni transfrontaliere rese o ricevute, riferite al 1° trimestre 2022.

---

### **DOCUMENTI INFORMATICI**

Termine per versare con F24 in via telematica, l'imposta di bollo relativa alle fatture, agli atti, ai documenti e ai registri emessi o utilizzati nel 2021 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare (D.M. 17.06.2014 - Ris. Ag. Entrate 2.12.2014, n. 106/E).

---

### **RISCOSSIONE**

I contribuenti con piani di rateizzazione decaduti prima del 08.03.2020, hanno la possibilità di presentare una nuova richiesta di dilazione per le somme ancora dovute entro il 30.04.2022, senza necessità di saldare le rate scadute del precedente piano di pagamento.

---

30 aprile 2022

**ENASARCO FIRR**

Termine per l'invio, da parte della ditta mandante, all'agente o rappresentante dell'estratto conto delle somme versate e accantonate nel 2021 al fondo di previdenza Enasarco e di quelle accantonate presso il FIRR di competenza dell'anno 2021.

---